



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 12/10/2009

Prot. 25 / 1 / 0014909



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

All' INAIL

Direzione centrale rischi

all' INPS

Direzione centrale entrate contributive

alla Confindustria

*Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma*

alla Confesercenti

*Via Nazionale 60
00184 Roma*

Oggetto: obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione all'esercizio dell'attività di "commercio su aree pubbliche" - art. 11 bis del D.L. n. 78/2009 (conv. da L. n. 102/2009) – chiarimenti.

In relazione alla problematica evidenziata in oggetto, anche sulla base di quanto è emerso negli incontri avuti con codesti Istituti e Associazioni, si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Come è noto, l'art. 11 bis della L. n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha modificato l'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 prevedendo, fra l'altro, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di commercio in questione "è in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (...) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del Documento".

L'art. 11 *bis* citato interviene, altresì, a modifica dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs n. 114/1998, aggiungendo la lettera c-bis, che dispone la revoca dell'autorizzazione "*nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC (...)*".


Premesso quanto sopra, si ritiene che tali previsioni vadano lette alla luce del nuovo quadro costituzionale in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni delineato dalla riforma del 2001, secondo il quale la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio è attribuita alle Regioni.

La disposizione introdotta dall'art. 11 *bis* non sembra infatti poter rientrare nell'ambito della legislazione concorrente sulla "*tutela e sicurezza del lavoro*" ma, nell'incidere finanche sulla autorizzazione all'esercizio del "*commercio su aree pubbliche*", interessa una materia riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione.

Ne consegue che la previsione normativa in esame debba essere interpretata nel rispetto dei principi costituzionali così delineati e quindi quale norma "di indirizzo" nei confronti della normativa regionale in materia, che risulta peraltro spesso disomogenea proprio in riferimento alle specifiche condizioni di rilascio e permanenza dell'autorizzazione all'attività in questione.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)



SC/ADB